

# ATTRAVERSANDO LE FRONTIERE

UNA GUIDA PER MUSICISTI  
ED ENSEMBLES PER VIAGGIARE CON  
STRUMENTI MUSICALI CONTENENTI  
PARTI DI SPECIE PROTETTE

Versione del 5 febbraio 2018  
(Trad. italiana Loris Grossi)



## INTRODUZIONE

Viaggiare con uno strumento musicale può diventare complicato se il tuo viaggio comporta l'attraversamento di confini internazionali. Se il tuo strumento contiene parti di specie protette ai sensi della "Convenzione sul commercio internazionale in via di estinzione Specie di Fauna Selvatica e Flora (CITES)", il tuo viaggio richiede una preparazione approfondita. Lo scopo di questa guida è fornire informazioni pratiche ai musicisti, gruppi musicali, ensembles e orchestre su come rispettare le regole applicabili e come richiedere i certificati CITES come il certificato di strumento musicale (MIC) prima di andare in tournée.

In passato, attraversare i confini internazionali con strumenti musicali risultava essere più semplice. La situazione è cambiata quando diversi governi hanno deciso di attuare le norme CITES esistenti e aumentare il livello di protezione di specie in via di estinzione, in particolare elefanti africani. Di conseguenza, le norme CITES sono state gradualmente applicate in un numero crescente di paesi - con un impatto sui viaggi con strumenti musicali. Molti musicisti, orchestre, gruppi musicali ed ensemble si sono trovati ad affrontare problemi alle frontiere internazionali o persino il sequestro dei loro strumenti o archi

da parte dei funzionari delle dogane, specialmente entrando negli Stati Uniti dove le restrizioni sono più rigide rispetto alla maggior parte degli altri paesi a causa di ulteriori disposizioni di legge nazionali<sup>1</sup>. Nel 2013, i componenti della CITES hanno adottato una risoluzione per incoraggiare le autorità nazionali ad emettere un **Certificato di Strumento Musicale (MIC)**.

Questa risoluzione è stata trasformata in legge Europea<sup>2</sup> nel 2015. Con un MIC è consentito attraversare confini internazionali con il tuo strumento musicale, anche se questo contiene specie protette elencate CITES, nella misura in cui è per scopi non commerciali (vale a dire che lo strumento non è offerto in vendita o è stato venduto).

Gli scopi non commerciali includono (ma non sono limitati a)

- Uso personale
- Spettacoli pagati o non pagati
- Produzione (registrazioni)
- Trasmissione
- Insegnamento
- Esibizione o competizione

# COME COMPORTARSI CON LE REGOLE “CITES” IN TRE FASI

## FASE 1: IDENTIFICARE QUALI MATERIALI SONO CONTENUTI NEL TUO STRUMENTO

→ Contattare il produttore o il venditore degli strumenti per raccogliere informazioni per quanto riguarda le parti di specie contenute nel tuo strumento.

→ Se il tuo strumento è antico, chiedi a un esperto riconosciuto (es. liutaio)

→ Se hai intenzione di acquistare uno strumento, ti consigliamo vivamente di richiedere informazioni dal venditore sulle specie utilizzate nella costruzione dello strumento e la storia dello strumento (lista dei proprietari) al momento dell'acquisto, e tutti i documenti relativi. Raccomandiamo anche che in questi documenti sia indicato il nome scientifico delle specie interessate, al fine di facilitare e accelerare il lavoro delle autorità di gestione della CITES.

Le specie altamente protette sono elencate nell'appendice I di CITES (UE Annesso A). Quando si viaggia fuori dall'UE con uno strumento contenente una specie elencata nell'appendice I, è richiesto un **Certificato di Strumento Musicale (MIC)** o un **Certificato di Viaggio Itinerante (TEC)**. Sono validi per un periodo di tre anni e per più viaggi transfrontalieri. Sostituiscono i documenti d'importazione regolare o di riesportare della CITES, documenti che sono validi per un solo utilizzo e hanno una durata di 6 mesi.

Alcuni materiali usati negli strumenti musicali sono elencati sotto Appendice CITES I (allegato A UE): avorio, guscio di tartaruga, osso di balena, palissandro brasiliano (*Dalbergia nigra*). A meno che non sia applicabile l'esenzione per effetti personali, per le specie elencate nell'appendice II CITES (allegato B UE) può essere necessario un certificato CITES; ti consigliamo quindi di contattare la tua Autorità nazionale di gestione della CITES prima di viaggiare e di raccogliere informazioni pertinenti sulle norme applicabili nel paese (o paesi) di destinazione, al fine di prepararsi alle possibili domande dei funzionari doganali.

### Il caso di *Dalbergia*

Nel gennaio 2017 sono entrate in vigore nuove regole su tutte le specie *Dalbergia* (anche chiamato Legno di Rosa o Palissandro) e tre specie di *Bubinga*<sup>3</sup>.

Niente è cambiato per quanto riguarda il Palissandro brasiliano (*Dalbergia nigra*), che continua ad essere elencato nell'appendice I della CITES (allegato A dell'UE).

Viaggiare con uno strumento contenente *Dalbergia nigra* continua quindi a richiedere un MIC. Per le altre specie *Dalbergia* e *Bubinga*, USA<sup>4</sup> e UE<sup>5</sup> hanno pubblicato i propri documenti di domande e risposte, dove chiariscono che nessun certificato CITES (MIC o TEC) è richiesto per i viaggi non commerciali (vedere la definizione a pagina 1) con strumenti contenenti meno di 10 kg (22.0462 libbre) per strumento di *Dalbergia* (eccetto *Dalbergia nigra*) o *Bubinga* (trasportato a mano o incluso in un carico di spedizione).

Questa interpretazione è stata adottata dalla CITES a dicembre 2017<sup>6</sup>; tuttavia, il problema verrà discusso alla Conferenza fra le parti nel maggio 2019. Per il momento, se pianifichi un viaggio con diversi strumenti contenenti specie *Dalbergia*, ti consigliamo di contattare la tua autorità CITES nazionale. Si prega di notare che un numero considerevole di Legni, bacchette per percussioni (xilofoni, marimbas, ecc.) e strumenti ad arco può contenere palissandro proveniente da diversi paesi di origine

### L'esenzione del Pernambuco

Il pernacchino (*Caesalpinia echinata*) era elencato nella CITES Appendice II nel 2007. Tronchi di pernacchino, legno segato, fogli di impiallacciatura e articoli non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per gli strumenti musicali a corda, sono classificati in Appendice II. Questo elenco non include gli articoli finiti fatti di pernacchino, pertanto nessun certificato è richiesto se attraversi un confine con uno strumento/arco contenente pernacchino. Questa esenzione non si applica ad altre specie protette (ad esempio avorio) contenute nello strumento/arco.

### Il caso di avorio di mammut


Se il tuo strumento contiene avorio di mammut, assicurati di portare con te le prove del materiale utilizzato, in quanto gli ufficiali doganali potrebbe non essere in grado di distinguere tra avorio di elefante (protetto) e avorio di mammut (non protetto). Alcune autorità CITES - come l'autorità di gestione della CITES tedesca - emettono “certificati negativi” (sulla base della dichiarazione di un esperto) con informazioni sulla presenza di specie non protette, per facilitare i controlli alla frontiera.

### Strumenti antichi (secondo il regolamento UE: costruiti prima del 03/03/1947)

Anche gli strumenti antichi contenenti specie dell'Appendice I di CITES (allegato UEA) necessitano di un MIC. Ti consigliamo di contattare il tuo produttore/venditore di strumenti e la autorità di gestione nazionale CITES.



© Denis Gliksman for Buffet Crampon



## FASE 3: FAMILIARIZZARSI CON LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE CITES

- Contattare l'autorità nazionale CITES almeno 3 mesi prima del viaggio per raccogliere informazioni pratiche sulle regole nazionali nei paesi di destinazione e come richiedere un MIC (vedere il prossimo capitolo se si viaggia negli Stati Uniti).
- Un certificato CITES (MIC o TEC) non è richiesto se si viaggia esclusivamente all'interno del territorio dell'UE.
- I costi dell'emissione del certificato possono variare a seconda del paese. Di solito varia da 0 a 100 USD/EURO.
- Il MIC o TEC sono certificati multiuso (sostituiscono documenti di esportazione o importazione CITES monouso).
- Il MIC o TEC sono validi per un periodo di tre anni.
- È possibile richiedere un MIC, indipendentemente dal fatto che lo strumento sia di tua proprietà o è prestato da una terza parte.
- Il MIC deve essere validato da entrambe le frontiere attraversate.

## VIAGGIARE NEGLI STATI UNITI

La League of American Orchestras dà il seguente consiglio sul suo sito web: "Anche i musicisti stranieri dovrebbero prendere nota del fatto che le autorizzazioni CITES rilasciate al di fuori degli Stati Uniti potrebbero non essere conformi a ulteriori norme nazionali statunitensi relative alle politiche per la protezione delle specie<sup>7</sup>."

Se prevedi di recarti negli Stati Uniti, ti consigliamo vivamente di contattare il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti<sup>8</sup>, l'amministrazione incaricata dell'emissione dei certificati CITES. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda informativa generale di il servizio USA Fish and Wildlife per musicisti e produttori di strumenti musicali.

### Punti di entrata/uscita

Quando si viaggia negli Stati Uniti con un certificato CITES (MIC o TEC), è necessario utilizzare specifici ingressi (consultare l'elenco fornito dalla League of American Orchestras e la lista del Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti). Ci sono 18 ingressi degli Stati Uniti da usare quando si viaggia

con strumenti contenenti parti di animali protetti (sia vegetali che animali), e 32 porti da usare quando si viaggia esclusivamente con materiale contenente piante protette. Cercando di attraversare il confine in un ingresso non designato con uno strumento musicale potrebbe causare ritardi e persino l'impeachment di proseguire il tuo viaggio.

### I 18 porti designati dagli Stati Uniti

Anchorage (AK), Atlanta (GA), Baltimora (MD), Boston (MA), Chicago (IL), Dallas / Fort Worth (TX), Honolulu (HI), Houston (TX), Los Angeles (CA), Louisville (KY), Memphis (TN), Miami (FL), New Orleans (LA), New York (NY), Newark (NJ), Portland (OR), San Francisco (CA), Seattle (WA).

**IMPORTANTE:** controllare sempre gli orari di apertura dei servizi doganali al punto di entrata. Nel caso in cui fossero chiusi, potresti essere bloccato al confine con gli Stati Uniti.



## CITES IN ITALIA

### INDICAZIONI GENERALI E INDIRIZZI UTILI

l'Autorità di gestione preposta al rilascio dei permessi in Italia è il **Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale, Divisione II - CITES**.

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article#beni>

#### **Certificato per l'esportazione/importazione di strumento musicale**

Tale certificato, che può riguardare strumenti ottenuti da specie di allegato A (acquisite prima che la specie fosse inserita nelle Appendici CITES), e di allegato B o C, può essere usato come licenza di importazione o di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 865/06 e s.m.i. per la circolazione transfrontaliera, corredato del foglio aggiuntivo. Per introdurre nell'Unione uno strumento musicale, invece, non occorre presentare

un documento di esportazione o una licenza di importazione a patto che lo strumento sia munito di certificato di strumento musicale rilasciato da un paese terzo.

#### **Modello (DG.8):**

Modelli di *licenze e certificati* CITES conformi alle disposizioni della regolamentazione comunitaria: licenza di import/export, certificato di proprietà personale, certificato di collezione campioni; certificato per mostra itinerante, **certificato di strumento musicale**; foglio aggiuntivo (per certificati di uso personale, mostra itinerante); notifica di importazione; certificato comunitario

#### **Manuale operativo C.I.T.E.S. - Ministero dell'Ambiente**

[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/manuale\\_operativo\\_nov\\_2016.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/manuale_operativo_nov_2016.pdf)



## GLOSSARIO

### CITES Appendice I

Elenco delle specie minacciate di estinzione. Il commercio delle specie elencate è proibito. Questo include: avorio, tartarugato, osso di balena, palissandro brasiliano (*Dalbergia nigra*). *Nota: l'allegato A dell'UE contiene tutte le specie dell'appendice I CITES, ma anche alcune specie di CITES Appendice II e specie non CITES*<sup>9</sup>.

### CITES Appendice II

Elenco delle specie che, sebbene attualmente non siano minacciate di estinzione, potrebbero diventarlo senza controlli commerciali. Include specie di legno di rosa e palissandro (escluso il palissandro brasiliano) e Bubinga<sup>10</sup> (*Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana*, e *Guibourtia tessmannii*), Kosso (*Pterocarpus erinaceus*), Pernambuco (*Caesalpinia echinata*, usato negli archi).

*Nota: l'allegato B UE contiene tutte le specie dell'appendice II CITES che non sono inclusi nell'allegato UE A, ma anche alcune specie dell'appendice III CITES e specie non CITES*<sup>11</sup>.

### CITES Appendice III

Elenco delle specie per le quali un paese ha richiesto la cooperazione di altre componenti della CITES, contribuendo a garantire l'efficacia del controllo del commercio internazionale in quella specie.

*Nota: l'allegato C UE contiene tutte le specie dell'appendice III CITES che non sono incluse negli allegati UE A o B*<sup>12</sup>.

### CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche in via di estinzione)

Chiamata anche Convenzione di Washington, è entrata in vigore il 1° luglio 1975. A partire dal 2016, la Convenzione ha 183 membri (182 Stati e Unione Europea). Lo scopo di questo trattato multilaterale è quello di garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatiche non minacci la loro sopravvivenza. In totale, oltre 35.000 specie di animali e piante sono protette dalla CITES.

### Autorità di gestione della CITES (UE e paesi terzi)

I punti di contatto della CITES che rilasciano permessi e certificati CITES in ogni paese. In generale, le autorità di gestione della CITES fanno parte del ministero dell'ambiente o degli affari economici.

Vedi: <https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp>

### MIC (certificato di strumento musicale)

Il certificato CITES specificamente destinato a viaggiare con strumenti musicali. Sostituisce il documento di importazione CITES tradizionale e il documento di esportazione ed è valido per 3 anni (uso multiplo).

### Scambio non commerciale di strumenti

Trasporto di strumenti musicali per uso personale, a pagamento o prestazione, esibizione, produzione, insegnamento o competizione non retribuiti. In un certo numero di paesi

(come ad esempio gli stati membri dell'UE, la maggior parte degli altri paesi europei, il Giappone, ma non gli Stati Uniti) questo include anche il trasporto internazionale di un oggetto allo scopo di essere riparato o restituito in garanzia. La regola applicabile nel paese di destinazione dovrebbe essere controllato con l'autorità nazionale CITES.

### Esenzione per effetti personali

Strumenti che sono di proprietà personale e acquisiti legalmente e sono trasportati o inclusi nel bagaglio personale di accompagnamento sono esenti dai requisiti CITES.

Questa esenzione si applica all'interno dell'UE e all'interno degli Stati Uniti. Non si applica quando si viaggia con uno strumento per scopi professionali dall'UE agli Stati Uniti o un altro paese terzo al di fuori dell'UE.

### TEC (Certificato di viaggio itinerante)

Questo certificato CITES, inizialmente creato per i musei, è stato successivamente ampliato dalla XVI Conferenza dei membri CITES (2013) alle orchestre con lo scopo di consentire la registrazione di tutti gli strumenti in viaggio su un singolo certificato (invece di emettere un MIC per ogni strumento). Siccome l'implementazione del TEC non è omogenea tra gli Stati membri dell'UE, è necessario contattare l'autorità CITES per accertare se i TEC sono emessi nel vostro paese.




## NOTE A PIE' DI PAGINA

1. Per ulteriori informazioni sulle autorità di gestione CITES: <https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp>
2. Vedi regolamento CE 338/97: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31997R0338>
3. Le tre specie di Bubinga interessate sono: *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* e *Guibourtia tessmannii*
4. Vedi Domande e risposte: Modifiche recenti alle protezioni in palissandro CITES: <https://www.fws.gov/international/pdf/questions-and-answers-appendix-II-timber-listings-December-2016.pdf>
5. Vedere Domande e risposte sull'attuazione nell'UE dell'elenco delle specie di legno di rosa e palissandro in Appendice II CITES alla CITES CoP 17: [http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/implementation\\_of\\_cites\\_cop17\\_listing\\_of\\_rosewood\\_clean.pdf](http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/implementation_of_cites_cop17_listing_of_rosewood_clean.pdf)
6. Vedi <https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2017-078.pdf>
7. Sito web della League of American Orchestras: <https://americanorchestras.org/advocacy-government/travel-with-instruments/endangered-species-material/protected-species-viaggio-tips.html>
8. Sito web del Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti: <https://www.fws.gov/index-s.html>
9. Da trovare nel seguente regolamento:  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0160&from=EN>
10. Il termine *Bubinga* è usato solo da alcuni paesi esportatori, mentre altri paesi usano altri nomi, ad es. *Kevazingo* (consultare <https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/prop/060216/E-CoP17-Prop-56.pdf>).  
Lo stesso vale per *Dalbergia*, in particolare per quanto riguarda i nomi comuni spagnoli:  
<https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/prop/060216/E-CoP17-Prop-55.pdf>  
e per *Pterocarpus erinaceus*: <https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/prop/060216/E-CoP17-Prop-57.pdf>
11. Vedi il link al regolamento nella nota 9
12. Vedi il link al regolamento nella nota 9

## RIFERIMENTI

**Species +** (elenco delle specie protette e accesso ai documenti CITES): <https://www.speciesplus.net>



## RINGRAZIAMENTI

FIM e Pearle desiderano ringraziare la Commissione Europea e le autorità nazionali CITES di Germania e Regno Unito per la loro consulenza legale.

### MANUALE PUBBLICATO DA



L'**International Federation of Musicians (FIM)**, fondata nel 1948, è l'unico organismo che rappresenta i sindacati dei musicisti a livello globale, con membri in circa 65 paesi che coprono tutte le regioni del mondo. La FIM è riconosciuta come una ONG da diverse autorità internazionali come l'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), UNESCO (Nazioni Unite per l'educazione, Organizzazione scientifica e culturale), l'ILO (International Labour Office), la Commissione Europea, il Parlamento Europeo o il Consiglio d'Europa.



**PEARLE \*** - Live Performance Europe, è 'Performing Arts Employers' League Europe '. Pearle \* rappresenta attraverso i suoi associati gli interessi di oltre 10.000 organizzazioni tra cui orchestre, gruppi musicali, gruppi, festival, sale da concerto e produttori in tutta Europa. Questo include organizzazioni profit e non profit, dalle microimprese alle aziende oltre 250 dipendenti. Pearle \* è riconosciuto dalla Commissione Europea come partner sociale settoriale europeo, in rappresentanza dei datori di lavoro nel comitato di dialogo sociale settoriale europeo per lo spettacolo dal vivo.



***Translation in French, German and Spanish with financial support from the European Union. This handbook was developed as part of the work programme of the European Sectoral Social Dialogue Committee on Live Performance. It reflects only the authors' view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.***



**INTERNATIONAL  
FEDERATION OF  
MUSICIANS**

21 bis rue Victor Massé

75009 Paris

France

T. +33 (0) 145 263 123

[office@fim-musicians.org](mailto:office@fim-musicians.org)

**PEARLE\***

Saintelette Sq. 19/6

1000 Brussels

Belgium

T +32 2 203 62 96

[info@pearle.ws](mailto:info@pearle.ws)